



25754/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Felice	Manna	- Presidente	<i>proprietà</i>
dott. Sergio	Gorjan	- Consigliere	R.G.N.: 6949/2014
dott. Vincenzo	Correnti	- Consigliere	Cron.: <i>25754</i>
dott. Ubaldo	Bellini	- Consigliere	Rep.:
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Ud.: 17/4/2018
ha pronunciato la seguente			PU

SENTENZA

sul ricorso n. 6949 - 2014 R.G. proposto da:

C.U.R.C.I.

PIETRO -	/ -	PAOLA - c.f.
V - I	ELENA - c.	: -elettivamente

domiciliati in , presso lo studio dell'avvocato)
che congiuntamente e disgiuntamente li
rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTI

contro

PANIFICIO F Ettore G€ r.c. - p.i.v.a. - in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato L)

1679/18

CONTRORICORRENTE - RICORRENTE INCIDENTALE

[Signature] 1



avverso la sentenza della corte d'appello di Roma n. 5818 dei 1/30.10.2013,
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 17 aprile 2018 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per
l'accoglimento del ricorso incidentale,
udito l'avvocato _____ per delega dell'avvocato _____,
per i ricorrenti,
udito l'avvocato _____ per la controricorrente,

FATTI DI CAUSA

Con atto in data 4.5.2006 la s.n.c. "Panificio _____ di Ettore _____ citava
a comparire dinanzi al tribunale di Roma Pietro _____ Paola _____ ed Elena _____

Esponeva che Massimo (_____ e Cesare _____ quest'ultimo coniugato
con Elena (_____ sin dal 12.1.1964, esercenti in società di fatto dal 28.9.1972
attività di panificazione nei locali - condotti in locazione - in Roma, alla via
Tagliamento, nn. 62, 64, 66 e 68, avevano provveduto all'acquisto per la quota
di 1/2 ciascuno dei medesimi locali con rogito del 21.7.1983; che
successivamente, con rogito del 25.9.1984, Massimo e Cesare _____ avevano
atteso alla regolarizzazione della società di fatto in società in nome collettivo,
così dando seguito ad una precedente scrittura privata del 29.6.1981.

Esponeva altresì che in data 8.2.2002 era deceduto Cesare _____ ed in
data 19.2.2002 il coniuge Elena _____ aveva rinunciato all'eredità, sicché la
quota del 50% del capitale sociale del "Panificio _____ s.n.c., di spettanza del
de cuius, si era devoluta ai figli, Pietro e Paola _____.



Esponeva inoltre che con rogito del 23.9.2004 Elena aveva donato in pari misura ai figli Pietro e Paola la quota di $\frac{1}{4}$, di cui si era assunta proprietaria, della piena proprietà dei locali di via Tagliamento, sicché i donatari se ne affermavano proprietari per la quota complessiva di $\frac{4}{8}$, di cui $\frac{2}{8}$ in virtù di successione *ex lege* del padre, Cesare

Esponeva tuttavia che l'inclusione dei locali di via Tagliamento nella situazione patrimoniale della società predisposta ai sensi della legge n. 947/1982 e richiamata espressamente nel rogito in data 25.9.1984 di regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c. dava ragione della univoca volontà degli allora soci di conferire e ricomprendere nel patrimonio sociale la piena ed integrale proprietà del complesso immobiliare sede dell'attività dell'impresa societaria.

Chiedeva quindi accertarsi e darsi atto che i locali in Roma, alla via Tagliamento, nn. 62, 64, 66, 68, fossero di sua piena ed integrale proprietà.

Si costituivano Pietro Paola ed Elena .

Instavano per il rigetto dell'avversa domanda e per la conferma in capo a Pietro e Paola (della proprietà, per la quota di $\frac{1}{4}$ ciascuno, dei locali di via Tagliamento; formulavano domande riconvenzionali in via subordinata e/o autonoma.

Con sentenza n. 6353/2008 l'adito tribunale, tra l'altro, rigettava le domande della società attrice.

La s.n.c. "Panificio di Ettore proponeva appello.

Resistevano Pietro (Paola (ed Elena l instavano per il rigetto del gravame e per la conferma in capo a Pietro e Paola della proprietà, per la quota di $\frac{1}{4}$ ciascuno, dei locali contesi; in via subordinata esperivano appello incidentale.



Con sentenza n. 5818 dei 1/30.10.2013 la corte d'appello di Roma – per quel che rileva in questa sede - accoglieva in parte il gravame principale ed in parziale riforma della gravata sentenza dichiarava i locali di via Tagliamento, nn. 62, 64, 66, 68, di proprietà della società appellante nella misura del 75%; rigettava le domande di cui all'appello incidentale subordinato di parte appellata.

Evidenziava la corte che l'atto di regolarizzazione della originaria s.d.f. in s.n.c., includente nel patrimonio della società regolarizzata pur gli immobili acquistati in precedenza, aveva valenza di atto di conferimento, con efficacia incrementativa, degli stessi cespiti nel patrimonio della s.n.c..

Evidenziava ulteriormente che ai sensi dell'art. 228 della legge di riforma del diritto di famiglia la quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà dei locali di via Tagliamento doveva reputarsi acquistata da Cesare () col rogito del 21.7.1983, in regime di comunione legale con la moglie; che era da escludere che il conferimento nella s.n.c., all'atto della regolarizzazione dell'iniziale s.d.f., avesse riguardato pur la quota di $\frac{1}{4}$ di spettanza di Elena () che non era pertinente il riferimento all'art. 178 cod. civ., atteso che per la quota di spettanza della () immobile non poteva costituire "bene destinato all'esercizio dell'impresa", siccome estraneo al patrimonio della società.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Pietro () Paola () ed Elena () ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La s.n.c. "Panificio () di Ettore () ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.



Del pari ha depositato memoria la controricorrente s.n.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 522 e 542, 2° co., cod. civ..

Deducono che la corte di merito ha assunto che a seguito della morte di Cesare () della rinuncia alla sua eredità da parte del coniuge, Elena la quota di $\frac{1}{4}$ di spettanza del *de cuius* sui locali di via Tagliamento si è devoluta ai figli, Pietro e Paola; che ha assunto al contempo che costoro, in quanto altresì donatari della quota di $\frac{1}{4}$ di pertinenza della madre, sono titolari della quota di $\frac{1}{2}$ dei medesimi locali.

Deducono quindi che la corte distrettuale, allorché ha dichiarato in dispositivo il "Panificio" proprietario per la quota dei $\frac{3}{4}$ anziché per la quota di $\frac{1}{2}$, ha opinato in violazione delle surriferite disposizioni codicistiche.

Con il **secondo motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deducono le stesse circostanze addotte con il primo motivo di ricorso.

Deducono quindi che la corte distrettuale, allorché ha dichiarato in dispositivo il "Panificio" proprietario per la quota dei $\frac{3}{4}$ anziché per la quota di $\frac{1}{2}$, ha statuito in palese contrasto con la motivazione.

Con il **terzo motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deducono che la corte territoriale ha erroneamente interpretato il rogito per notar Pavini Rosati del 25.9.1984, allorché ha reputato che in forza del



medesimo atto la proprietà dei locali di via Tagliamento è stata trasferita da Cesare e Massimo () alla s.n.c. oggetto della regolarizzazione.

Deducono segnatamente che nessuna manifestazione di volontà in tal senso è rinvenibile nell'atto notarile anzidetto.

Deducono ancora che se i soci avessero inteso conferire il complesso immobiliare nella s.n.c. all'uopo regolarizzata anche Elena "per il proprio 25% avrebbe partecipato all'atto ed avrebbe prestato il proprio consenso" (*così ricorso principale, pag. 23*).

Deducono dunque che il compendio immobiliare di via Tagliamento non è mai stato trasferito alla società, sicché Elena ha validamente ed efficacemente donato ai figli la quota di $\frac{1}{4}$ di sua spettanza.

Con il **quarto motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1376 cod. civ. nonché dell'art. 51, n. 5 e n. 6, della legge notarile.

Deducono che nel rogito per notar Pavini Rosati del 25.9.1984 non vi è alcuna manifestazione di volontà atta a trasferire alla società la proprietà dei locali di via Tagliamento; che non vi è menzione del corrispettivo della presunta cessione, che l'immobile non è identificato attraverso i suoi estremi catastali, che non vi è alcun riscontro circa la sua provenienza.

Deducono inoltre che con contratto siglato il 18.4.2002 hanno concesso in locazione al "Panificio () s.n.c. i locali di via Tagliamento limitatamente alla quota di $\frac{1}{2}$ di loro spettanza ed hanno nei limiti della loro quota percepito i canoni di locazione; che pertanto nel segno dell'art. 1362, 2° co., cod. civ. la s.n.c. ha riconosciuto la consistenza della loro quota di proprietà.



Con il **quinto motivo** i ricorrenti **principali** denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deducono che la corte romana ha confuso le quote di partecipazione alla s.n.c. con le quote di comproprietà dell'immobile; che invero all'esito dell'atto per notar Russo del 18.4.2002, con il quale Pietro e Paola ebbero a cedere al cugino Ettore le rispettive quote del 25% di partecipazione al capitale della "Panificio (s.n.c., il capitale della collettiva spetta per il 75% ad Ettore e per il 25% a Massimo .

Deducono altresì che a seguire il ragionamento della corte d'appello la volontà sottesa all'atto in data 18.4.2002 di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale della s.n.c., sarebbe viziata ed il medesimo atto sarebbe annullabile.

Con l'**unico motivo** la ricorrente **incidentale** denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 178 cod. civ..

Deduce che all'acquisto in data 21.7.1983 della quota di 1/2 dei locali di via Tagliamento operato da Cesare coniuge imprenditore, per finalità aziendali, senza il concorso della moglie, si applica la disciplina di cui all'art. 178 cod. civ., in virtù del quale il bene si considera in comunione se sussiste al momento dello scioglimento della comunione stessa.

Deduce dunque che all'epoca dello scioglimento della comunione, ovvero alla data dell'8.2.2002, di del decesso di Cesare residuava a vantaggio di Elena l credito al controvalore della metà dell'immobile, credito di cui la medesima si è spogliata a seguito e per effetto della rinuncia all'eredità del marito.



Deduce quindi che ha errato la corte di merito ad opinare nel senso che il conferimento dell'immobile all'atto della regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c. non ha riguardato la quota del 25%, in quanto di asserita pertinenza di Elena .

I motivi tutti del ricorso principale sono strettamente connessi.

Del resto, siccome si è anticipato, i ricorrenti principali propongono segnatamente con il secondo ed il terzo motivo *sub specie* di vizio motivazionale le stesse ragioni di censura veicolate *sub specie* di *error in iudicando* con il primo ed il quarto motivo.

Si giustifica perciò la disamina contestuale degli esperiti mezzi di impugnazione.

I medesimi motivi comunque sono tutti **privi di fondamento**.

Si premette che gli asseriti vizi motivazionali rilevano, *ratione temporis*, nei limiti della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (*l'impugnata sentenza è stata depositata in data 30.10.2013*) e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest'ottica si osserva quanto segue.

Ante omnia, alla luce del percorso motivazionale – dapprima riferito – su cui poggia la decisione della corte distrettuale, è evidentemente del tutto ingiustificata la prefigurazione del vizio di omessa motivazione.

Altresì, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato all'insegna della citata pronuncia delle sezioni unite - figure tra cui non è annoverabile il puro e semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo *dictum*.



In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (*cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672*) – la corte di Roma ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

Inoltre, la corte capitolina ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la *res litigiosa*, ovvero la spettanza per intero oppure *pro quota* alla s.n.c. "Panificio dei locali di via Tagliamento.

In ogni caso l'*iter* motivazionale che sorregge il *dictum* della corte di seconde cure, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

In primo luogo, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (*cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928*). Né nella fattispecie si ravvisano ragioni di incongruenza tra dispositivo e motivazione della censurata statuizione.

In secondo luogo è del tutto arbitrario addurre che la corte ha confuso "le vicende relative alla proprietà, quale diritto reale, sull'immobile, (...) con le vicende relative alla proprietà delle quote della società" (*così ricorso, pag. 31*).

Invero qualsivoglia valutazione in ordine alla titolarità ed al correlato *quantum* delle quote del capitale sociale della collettiva controricorrente è, al più, rimasta sottesa al reciso rigetto della "domanda subordinata di parte appellata di annullamento del contratto di cessione delle quote e di restituzione delle stesse e degli utili" (*così sentenza d'appello, pag. 7*), rigetto peraltro per nulla attinto da alcuno dei motivi veicolati dal ricorso principale.



Più esattamente la corte d'appello ha vagliato, da un lato, la misura e la proiezione dell'acquisto che Cesare () ebbe ad operare con il rogito per notar Mascolo del 21.7.1983 in dipendenza del regime di comunione legale che legava l'acquirente al proprio coniuge, dall'altro, la natura (*intesa in guisa di conferimento*), la misura e la proiezione dell'atto di regolarizzazione della società di fatto in società in nome collettivo.

In terzo luogo - e ben vero al di là del rilievo per cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (*cf. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131*), e del rilievo aggiuntivo per cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi nella critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, atto a tradursi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (*cf. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131*) - la qualificazione in guisa di conferimento dell'atto di regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c., in quanto includente i locali di via Tagliamento, nn. 62, 64, 66 e 68, risulta inappuntabile e perfettamente in linea con l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Difatti questo Giudice del diritto spiega che l'atto di regolarizzazione di una società di fatto in società in nome collettivo, che includa nel patrimonio sociale anche beni immobili in precedenza acquistati, realizza il conferimento in proprietà alla società dei cespiti immobiliari, con conseguente efficacia incrementativa - e non meramente ricognitiva - del patrimonio sociale (*cf. Cass. 19.5.2006, n. 11817*).

In questi termini è del tutto ingiustificato prospettare l'erronea interpretazione dell'atto di "regolarizzazione" per notar Pavini Rosati del



25.9.1984, adducendo che "l'aver ricompreso l'immobile, bene strumentale (...) nella situazione patrimoniale, figura solo come una condizione per avvantaggiarsi delle agevolazioni fiscali" (*così ricorso principale, pag. 22*).

E parimenti in nessun modo osta alla correttezza della qualificazione (*in guisa di conferimento*) del rogito in data 25.9.1984 la circostanza per cui "nell'atto in questione (e nel relativo allegato) non viene specificamente individuato l'immobile, con l'indicazione degli estremi catastali, e tantomeno risultano effettuate le necessarie verifiche circa gli atti di provenienza e le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, solitamente presenti negli atti notarili di trasferimento della proprietà" (*così ricorso, pag. 23*).

D'altra parte a nulla vale addurre che in forza del contratto di locazione stipulato in data 18.4.2002 "i soci della <Panificio P. di Ettore i s.n.c.> manifestavano una volontà espressamente volta a riconoscere la proprietà dell'immobile, per una quota pari al 50%, ai Sigg.ri Paola , Pietro ed Elena (*così ricorso, pag. 31*).

In verità la collettiva controricorrente ha debitamente puntualizzato che la vicenda contenziosa *de qua* trae origine, appunto, dalla stipulazione del contratto di locazione, che "contraddiceva vari atti pubblici e tutte le altre risultanze catastali e documentali che militavano contro la comproprietà di detto bene in capo ai detti Paolo e Pietro e Elena" (*così controricorso, pag. 3*).

In quarto ed ultimo luogo non ha nessuna ragione d'essere la denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 522 e 542, 2° co., cod. civ..

Infatti il conferimento della proprietà dei locali di via Tagliamento che Massimo e Cesare () operarono con il rogito Pavini Rosati del 25.9.1984, allorché attesero alla regolarizzazione della preesistente società di fatto tra essi



intercorrente in società in nome collettivo, valse evidentemente a produrre un ben preciso effetto.

Cesare () ossia ebbe senza dubbio a privarsi della quota di $\frac{1}{4}$ di sua spettanza - di $\frac{1}{4}$, giacché l'acquisto della quota di $\frac{1}{2}$ col rogito Mascolo lo stesso Cesare () l'aveva effettuato in regime di comunione legale con il coniuge, Elena I - sicché, allorquando, in data 8.2.2002, a seguito del suo decesso, si è aperta la sua successione, l'eredità relitta di certo non comprendeva la quota (di $\frac{1}{4}$) dei locali di via Tagliamento già conferita nel patrimonio della regolarizzata s.n.c..

Fondato e meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, **è il ricorso incidentale**.

Per un verso va ribadito il rilievo per cui Cesare () ebbe ad acquistare col rogito Mascolo del 21.7.1983 la quota di $\frac{1}{2}$ dei locali di via Tagliamento in regime di comunione legale con la moglie Elena () *in parte qua* dunque va condivisa l'affermazione della corte di merito specificamente ancorata al disposto dell'art. 228 della legge 19.5.1975, n. 151.

Per altro verso va respinta la prospettazione della collettiva controricorrente, a tenor della quale la fattispecie in esame sarebbe da ricondurre al disposto dell'art. 178 cod. civ..

Si fuoriesce difatti dalla previsione codicistica testé citata, giacché i locali di via Tagliamento non sono stati destinati all'esercizio d'impresa facente capo al coniuge in comunione, Cesare () sibbene all'esercizio d'impresa facente capo alla società di fatto, poi regolarizzata in società in nome collettivo, intercorrente tra i fratelli Massimo e Cesare () società di fatto soggetto giuridico indiscutibilmente diverso e distinto dalle persone dei suoi soci.



Ovviamente non vi è margine alcuno per riferire, *recte* per imputare, ai soci l'impresa collettiva facente capo alla società ancorché di fatto. Né ben vero vi è motivo ché si avalli l'elaborazione teorica dell'imprenditore "indiretto", quantunque autorevolmente sostenuta in dottrina.

La sequela delle evenienze connotanti la complessa vicenda *de qua agitur*, non esclude, tuttavia, che il conferimento correttamente ravvisato nell'atto di regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c. abbia esplicato ed espliciti validamente i propri effetti pur in relazione alla quota di $\frac{1}{4}$ (*in origine*) di spettanza di Elena sui locali di via Tagliamento.

Ed infatti l'atto di straordinaria amministrazione, qual è ben vero l'atto di conferimento ex art. 2253 cod. civ. di un bene immobile in società personale, posto in essere dal coniuge in regime di comunione legale senza la partecipazione o il consenso dell'altro è soggetto alla disciplina dell'art. 184, 1° co., cod. civ. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma unicamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizioneale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, termine decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; con la conseguenza che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi (*cf. Cass. 21.12.2001, n. 16177*).

Ebbene nel caso di specie nessuna delle parti in nessun modo ha allegato o addotto che Elena I la quale pur non prese parte alla stipula del rogito Pavini Rosati del 25.9.1984 (*cf. ricorso principale, pag. 23*), ha al più tardi a decorrere dall'8.2.2002, di del decesso del coniuge e quindi di dello scioglimento della comunione legale connesso allo scioglimento del matrimonio, impugnato con azione di annullamento il rogito Pavini Rosati in data 25.9.1984.



In questi termini è da ritenere che l'atto di conferimento correlato alla regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c. ha esplicito ed esplica validamente i suoi effetti con riferimento alla quota di $\frac{1}{2}$ che Cesare in regime di comunione legale con la moglie, ebbe ad acquistare con l'atto per notar Mascolo del 21.7.1983.

Ed è da reputare ulteriormente, da un canto, che Elena non ha col rogito Russo del 23.9.2004 validamente ed efficacemente donato ai figli la quota di $\frac{1}{4}$ (già) di sua spettanza, dall'altro, che ha errato la corte distrettuale, ancorché non già in violazione dell'art. 187 cod. civ., siccome prospetta la ricorrente incidentale, sibbene esattamente in violazione dell'art. 184 cod. civ., a riconoscere Elena l' comproprietaria per la quota di $\frac{1}{4}$ dei locali di via Tagliamento (*in virtù del principio "iura novit curia", l'erronea individuazione, da parte del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata, resta senza conseguenze quando alla stregua della descrizione del vizio ascritto alla sentenza impugnata possa senza equivoci identificarsi la diversa norma che viceversa è da considerer violata o falsamente applicata*).

In accoglimento e nei limiti del motivo di ricorso incidentale la sentenza n. 5818 dei 1/30.10.2013 della corte d'appello di Roma va dunque cassata.

All'enunciazione - in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ. - del principio di diritto può farsi luogo *per relationem*, nei termini espressi sulla scorta dell'insegnamento di questa Corte n. 16177/2001 dapprima citato.

In pari tempo, in dipendenza della valida esplicazione degli effetti del rogito Pavini Rosati in data 25.9.1984 e in dipendenza - si aggiunge - dell'omessa proposizione di motivi di ricorso (*principale*) avverso il rigetto della "domanda subordinata di parte appellata di annullamento del contratto di cessione delle quote", in dipendenza perciò dell'insussistente necessità di ulteriori accertamenti



di fatto, nulla osta a che questa Corte decida ai sensi dell'art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ. nel merito e quindi dichiarare i locali di Roma, via Tagliamento, nn. 62, 64, 66, 68 (*in n.c.e.u. partita 62370, foglio 571, particella 40, sub 2, e particella 40, sub 3*) di esclusiva, integrale (100%) e piena proprietà del "Panificio di Ettore s.n.c..

La particolare complessità della vicenda contenziosa *de qua agitur*, iniziata in prime cure in data 4.5.2006 ed avente a presupposto una pluralità di atti negoziali di non agevole coordinamento, suggerisce la compensazione delle spese tutte dell'intero giudizio.

Il ricorso principale è datato 12.3.2014. In dipendenza del suo rigetto si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. cit..

In dipendenza di contro del buon esito del ricorso incidentale non sussistono i presupposti perché la s.n.c. ricorrente incidentale sia tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis* dell'art. 13 del medesimo d.p.r..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza n. 5818 dei 1/30.10.2013 della corte d'appello di Roma e, decidendo nel merito, dichiara i locali di Roma, via Tagliamento, nn. 62, 64, 66, 68 (*in n.c.e.u. di Roma foglio 571, particella 40,*



sub 2 e sub 3) di esclusiva, integrale (100%) e piena proprietà del "Panificio

di Ettore s.n.c.;

compensa integralmente le spese dell'intero giudizio;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali,

Pietro Paola ed Elena dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione ai sensi

dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2018.

Il consigliere estensore

dott. Luigi Abete

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 11 5 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il presidente

dott. Felice Manna